



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NORMATIVI SULLE LEGGI REGIONALI N.32/2021, N. 11/2004,

N. 42/2017, N. 13/1979, N. 7/1996, N. 8/1996, N. 36/1986 E

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE, NONCHÉ IN MATERIA DI

TRASPORTO E DI CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI.

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 4 luglio 2022

*Si assegna il numero 21
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2022*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero") è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la parola "pubblico" le parole "di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa," sono sostituite dalle seguenti: "e di autonomia imprenditoriale";

b) nel comma 2, dopo la parola "persegue" sono aggiunte le seguenti: "la programmazione," e dopo la parola "efficientamento" sono aggiunte le seguenti: "e, nonché il controllo direzionale e gestionale".

2. L'articolo 2 della l.r. 32/2021 è così modificato:

a) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

"01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:

a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;

c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;

e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.";

b) nel comma 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;"

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria."

3. Nel comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 32/2021 sono soppresse le seguenti parole: "per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 32/2021 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario di Azienda Zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita le funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio sanitario regionale."

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) è così modificato:

a) la parola "gestionale" è sostituita dalla seguente: "imprenditoriale";

- b) dopo la parola “generale” sono inserite le seguenti: “, il collegio di direzione”.
2. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11- bis
(Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite le Unità di continuità assistenziale.

2. Le Unità di continuità assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in continuità di esercizio con le istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.

3. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di continuità assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.”.

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) è così modificato:

- a) la parola “maggio” è sostituita dalla seguente: “dicembre”;
- b) dopo la parola “2022.” sono inserite le seguenti: “A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso.”.

Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è così modificato:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante per ogni Organizzazione regionale facente parte del Movimento cooperativo operante in Calabria e aderente alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;”;
- b) Il comma 6 è abrogato.

Art. 5
(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. I veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione, ma non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno medesimo e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in misura pari al 50 per cento. Salvo prova contraria, l'anno di fabbricazione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero.

2. L'esenzione parziale dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico di cui al comma 1 è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario e il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei registri di cui al comma 1, nonché l'associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.

3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente produce la documentazione comprovante il proprio diritto al beneficio.

Art. 6

(Adesione a Società Consortile a Responsabilità Limitata)

1. La Regione aderisce alla Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato "Tech4You – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement" mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, nel limite di spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2022.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è aggiunto il seguente periodo: "Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione."

Art. 8

(Sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle azioni previste nel Piano regionale dei trasporti e favorire maggiore efficienza e produttività al sistema di trasporto integrato delle merci, avuto riguardo tra l'altro al sistema portuale regionale, la Regione promuove attraverso Fincalabra S.p.a. la costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.

2. La Regione, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, al fine di garantire un minore impatto sull'ambiente, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione.

4. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

5. Fincalabra S.p.a. è autorizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in 50.000,00 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 con risorse proprie. Tali risorse saranno destinate alle spese di costituzione e di impianto tenuto conto che il funzionamento della fase di avvio sarà garantito anche mediante l'utilizzo di risorse umane, materiali e immateriali già nella disponibilità di Fincalabra S.p.a., senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio della stessa e senza oneri a carico del bilancio regionale.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 2, quantificati in 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, acquisiti gli esiti della notifica preventiva da richiedere ai Servizi della Commissione Europea, si provvederà con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese".

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici), sono soppresse le seguenti parole: "e controlli".

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "e" è sostituita dalla seguente: " , ";

b) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti parole: " , nonché da unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio regionale, in luogo dell'unità esterna, può nominare due unità di personale esterne; in tal caso, a ciascuno è corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore esperto".

Art. 11

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale in comando presso gli uffici della Giunta regionale alla data del 30 aprile 2022, nelle more dell'attuazione delle procedure previste dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è autorizzato il rinnovo dei comandi del medesimo personale, presso i predetti uffici. A tal fine, il competente dipartimento regionale adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 6, quantificati nel limite massimo di 20.000,00 euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 03 (U.14.03), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge, determinati in complessivi 15.000.000,00 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 determinati in 16.737,00 euro per l'anno 2022 e in 33.474,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nella Missione 1, Programma 1 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO